

DPCM 21 DICEMBRE 2021
c.d. “Decreto Flussi 2021-2022”

Nota
a cura di ANCI (Dipartimento Immigrazione) e Servizio Centrale SAI (Ufficio Legale)

Il Decreto, previsto dall’art. 3, comma 4, del Testo Unico sull’Immigrazione, prevede una limitata possibilità d’ingresso regolare per lavoratori stranieri non comunitari, nella misura necessaria a far fronte al fabbisogno di manodopera evidenziato dal mondo imprenditoriale e dalle parti sociali.

Per l’anno 2022 tale quota è fissata nel numero massimo di **69.700 unità**.

Si tratta di una quota maggiore rispetto a quelle previste negli ultimi anni. Tuttavia, non si esclude la possibilità di prevedere e definire altre quote nel corso del 2022.

Il decreto è pensato per collegare la programmazione dei flussi alla capacità di negoziare con i Paesi terzi specifici accordi in materia migratoria, anche nell’ottica del contrasto al traffico di esseri umani. Anche in considerazione delle nazionalità dei cittadini extracomunitari che possono rientrare nelle quote, sono leggibili alcune nazionalità (vedi Paesi come Tunisia, Niger, Nigeria, Pakistan) che caratterizzano gli sbarchi e gli arrivi via terra non regolari, il cui tracciamento spesso è complesso e la cui regolarizzazione sul territorio dello Stato incerta.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 9:00 del decimo o quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le modalità di reclutamento avverranno attraverso il c.d. “click day”, ovvero le domande saranno lavorate secondo l’ordine cronologico di invio.

Si segnala, inoltre, la previsione della possibilità di conversione dei permessi di soggiorno in tipologie che rendano stabile e regolare la presenza del migrante sul territorio;

Infine, è prevista la possibilità che possano essere accolte, per una piccola quota, persone che siano state formate professionalmente nel proprio paese di origine.

I soggetti coinvolti sono:

Lavoratori non stagionali

È prevista una quota di **27.700** lavoratori per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo nei **settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero**, così suddivisa:

- 17.000 lavoratori subordinati provenienti dai Paesi che hanno già firmato accordi di cooperazione con l'Italia in materia migratoria: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina
- 3.000 lavoratori subordinati provenienti da Paesi che nel corso del 2022 stipuleranno accordi di cooperazione con l'Italia in materia migratoria.
- 100 lavoratori subordinati che abbiamo completato programmi di formazione e istruzione nel paese di origine.
- 100 lavoratori subordinati di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
- 500 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori, liberi professionisti, titolari di cariche societarie, artisti di chiara fama, cittadini stranieri che intendono realizzare in Italia "start up innovative".

Convertibilità dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro subordinato

All'interno della stessa quota di 27.700 persone è inoltre autorizzata la conversione in permessi di lavoro subordinato per un totale di **6.600 permessi di soggiorno**. Nello specifico:

- 4.400 pds per lavoro stagionale
- 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio, e/o formazione professionale
- 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Convertibilità dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro autonomo

Ancora all'interno della stessa quota di 27.700, la conversione in permessi di lavoro autonomo è autorizzata per un totale di **400 permessi di soggiorno**. Nello specifico:

- 370 pds per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 30 pds UE per lungo soggiornanti per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di paesi terzi da altro stato membro dell'unione europea.

Lavoratori stagionali

È prevista una quota di **42.000** cittadini stranieri impiegati in attività di lavoro subordinato stagionale nei **settori agricolo e turistico-alberghiero**.

Tale quota è riservata ai cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Le quote di ingresso sono così suddivise:

- 1.000 ingressi per coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale;
- 14.000 le cui istanze di ingresso in Italia per lavoro stagionale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro;
- 27.000 ingressi per coloro le cui istanze non siano assistite dalle condizioni relative ai 2 punti precedenti.

Quota totale: 69.700

Sub totale	Specifica	
<p>- quota 27.700</p> <p>- lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo</p> <p>- settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero</p>	<p>17.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;</p>	
	<p>3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.</p>	
	<p>100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine.</p>	
	<p>100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.</p>	
	<p>500 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.</p>	
<p align="center">→</p>	<p><i>6.600 per conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato così suddivisi:</i></p>	<p><i>4.400 di cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale;</i></p>
		<p><i>2.000 di cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;</i></p>
		<p><i>200 di cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea;</i></p>
	<p><i>400 per conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo così suddivisi:</i></p>	<p><i>370 di cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;</i></p>
<p><i>30 di cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea;</i></p>		

<p>- quota 42.000</p> <p>- lavoro subordinato stagionale</p>	<p>1.000 per i lavoratori che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale</p>
<p>- settori agricolo e turistico-alberghiero</p>	<p>14.000 per i lavoratori le cui istanze di ingresso in Italia per lavoro stagionale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro</p>
<p>- cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina</p>	<p>27.000 per i lavoratori le cui istanze non siano assistite dalle condizioni relative ai 2 punti precedenti</p>

Nota bene

- Sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Disposizioni attuative relative all'applicazione del decreto verranno definite con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e del Ministero delle politiche agricole sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
- Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.
- Qualora dovessero residuare quote tra le 100 previste per cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, queste, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, rientreranno nella disponibilità della quota prevista per lavoro subordinato.